



COMUNE DI BALSORANO
(Provincia di L'Aquila)

SEDE: Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO - C.F. 00211900667
tel 0863951215 - fax 0863951249 - pec: info@pec.comune.balsorano.aq.it

ORDINANZA N. 52

IL SINDACO

RICHIAMATA CHE l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, ed il comma 5 della citata disposizione prevede, a sua volta ed in particolare, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti siano da lui adottate;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

VISTO l'art. 192 del suddetto decreto legislativo n. 152/2006, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede che, in caso di violazione del divieto, il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, avvio al recupero o smaltimento, oltre al ripristino dello stato dei luoghi;

VISTO la nota Prot. n. 727 del 09.10.2020 ad oggetto "comunicazione ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 per abbandono incontrollato sul suolo dei rifiuti urbani a firma del Comandante Mar. Ord. D'INNOCENZO Mauro della Stazione di Balsorano della Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise" Gruppo di L'Aquila, con la quale si comunicava l'accertamento di un abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti speciali (sanitari, cartone, sacchettoni in plastica, cassette in plastica ed in legno, bottiglie e damigiane in vetro, parti di frigoriferi, parte di una motoscega e di un tavolo in plastica, bidoni in lamiera e plastica, teli in plastica e legname vario, su terreno distinto in catasto al Fg. 9 mappale n. 156 a cura di:

- **ROSSI Pietro** (trasgressore) nato a Avezzano (Aq) il 12.08.1975 e residente a Balsorano (Aq) in Via Oriani, n. 19 int. 2 - c.f.: RSS PTR 75M12 A515B in qualità di responsabile materiale del suddetto abbandono/deposito dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'art. 192 comma del suddetto decreto legislativo stabilisce che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa ... , e che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie, il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede alla esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

VISTI l'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Codice dell'Ambiente), e l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

per le motivazioni e relativamente alla violazione di cui in premessa, al sig. **ROSSI Pietro** sopra generalizzato, di provvedere, a loro cura e spese, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, alla rimozione ed allo smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati su terreno distinto in catasto al Fg. 9 mappale n. 156 del Comune di Balsorano ed al ripristino dello stato dei luoghi; con invito a comunicare a questo Ente l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

DISPONE

- che, nel caso di inottemperanza da parte della persone obbligate ex lege, si procederà d'ufficio all'effettuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con addebito e recupero in danno del Sig. Fg. 9 mappale n. 156 sopra generalizzato delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché verrà presentata denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'Art. 650 c.p.;
- che il Comando Stazione Carabinieri Forestale di Balsorano e la Polizia Locale, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza;
- che la presente Ordinanza venga immediatamente notificata alle persone interessate;

DISPONE ALTRESI'

la trasmissione della presente Ordinanza ai seguenti indirizzi:

- Comando Stazione Carabinieri Forestale di Balsorano (042581.001@carabinieri.it) (faq42581@pec.carabinieri.it)
- Ufficio tecnico comunale;
- Ufficio della Polizia Locale;

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3 comma 4 e art.5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, aventi il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 234/11/1971, n. 1199).

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Balsorano.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' 17.10.2020

LET

IL SINDACO

(Dott.ssa Antonella Buffone)